



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio Emilia)

Via Emilia Est n. 5 C.A.P. 42048 - tel. 0522/622211 - fax 0522/628978 - P. IVA 00441270352
website <http://www.comune.rubiera.re.it> - E-mail: sindaco@[comune.rubiera.re.it](mailto:sindaco@comune.rubiera.re.it)

Il Sindaco

Ordinanza n. 174 /6.7

Rubiera, 21 settembre 2019

Oggetto: Limitazione parziale della circolazione nel centro di Rubiera e provvedimenti per il miglioramento della qualità dell'aria ai sensi del P.A.I.R. 2020: piano aria integrato regionale e vista la L.R. - E.R. n. 14/2018, artt. 1, 2 e 3.

IL SINDACO

VISTO:

- la L.R. n. 3 del 21 aprile 1999 che agli artt. 121 e 122 disciplina le funzioni della Regione e degli Enti locali sull'inquinamento atmosferico;
- l'Accordo regionale di programma sulla qualità dell'aria 2012 – 2015, ed i rispettivi allegati, per la gestione dell'emergenza da PM₁₀ e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE di cui al D.Lgs. Del 13 agosto 2010, n. 155 firmato in data 26 luglio 2012 dalla Regione Emilia Romagna, dalle province, dai comuni capoluogo e dai comuni superiori a 50.000 abitanti;
- il Piano Aria Integrato Regionale (P.A.I.R.2020), adottato dalla Giunta Regionale in data 21 luglio 2014, n. 1180/2014, che prevede, per il periodo 2015/2020 l'adozione di provvedimenti per il raggiungimento degli obblighi derivanti dalla direttiva comunitaria 2008/50/CE;
- la deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017 con cui l'Assemblea Legislativa ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), entrato in vigore il 21 aprile 2017, data di pubblicazione nel BURER dell'avviso di pubblicazione;
- *“l'accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano”*, siglato dalla Regione Emilia Romagna e dal Ministero dell'Ambiente il 25 luglio 2017;

TENUTO CONTO che il sopra citato Piano P.A.I.R. 2020 ai paragrafi 9.1.3.1 e 9.1.3.4 della Relazione Generale pone in capo ai Comuni aderenti l'adozione di una serie di misure di traffico da modulare nel periodo dal 2015 al 2020 e più precisamente nei periodi invernali dal 1 ottobre al 31 marzo volte a contenere il fenomeno delle emissioni inquinanti;

DATO ATTO:

che il Comune di Rubiera al 1° gennaio 2015 contava 14.862 abitanti e pertanto non rientra tra i Comuni per i quali le NN.TT.AA. del PAIR2020 all'art. 14 prevedono limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato;

che nonostante ciò il Comune di Rubiera confina con il Comune di Reggio Emilia che conta al 1° gennaio 2015: 171.655 abitanti ed il Comune di Modena che conta al 1° gennaio 2015: 180.148 abitanti;

che nell'intorno del territorio comunale di Rubiera sono situati i Comuni di Sassuolo (abitanti 41.126 – distanza 11,3 Km); Formigine (abitanti 34.297 – distanza 11,7 Km); Carpi (abitanti 69.530 – distanza 17,8 Km);

che come si evince dai dati su riportati, nell'intorno di soli 20 Km da Rubiera sono concentrati ben cinque Comuni sopra i 30.000 abitanti per i quali valgono le norme di cui alle NN.TT.AA. del PAIR2020 approvato;

che Rubiera è attraversata dalla SS n. 9 – Via Emilia, strada statale tra le più strategiche e le più trafficate dell'intero territorio italiano ed è sostanzialmente l'unico Comune in cui non sia stata realizzata una variante alla statale, nel tratto che va da Piacenza a Bologna;

che nel tratto urbano del suo percorso, la SS n. 9 – Via Emilia è di competenza comunale;

RILEVATO che per quanto sopra evidenziato il Comune di Rubiera ha presentato osservazioni a tale piano in data 12 novembre 2015 n. 17356 di P.G. con la quale si chiedeva di inserire Rubiera, per la sua specificità, tra i comuni da sottoporre ai provvedimenti del Piano, anche per quanto concerne la via Emilia SS9, alla stregua delle città sopra i 30.000 abitanti, almeno fino a quando non cessino le condizioni di natura viabilistica per le quali i rilevamenti della qualità dell'aria sono molto simili a quelli delle città capoluogo limitrofe, come ad esempio la realizzazione della tangenziale sud di Rubiera che allontanerebbe il traffico veicolare pesante e non dall'abitato di Rubiera;

DATO ATTO che tali osservazioni sono state accettate, come si evince dalla lettura della relazione generale del P.A.I.R. 2020 approvato, in particolare, paragrafo 9.1.3: le misure in ambito urbano, che di seguito si riportano le parti essenziali:

“I comuni non elencati in tabella 9.1.1 potranno aderire in modo volontario alle misure del PAIR descritte nel presente capitolo, recependole nei pertinenti strumenti di pianificazione e dandone comunicazione attraverso il sito “liberiamolaria”, secondo le procedure indicate nel successivo paragrafo 9.1.3.1”;

EVIDENZIATA pertanto la gravissima situazione ambientale della qualità dell'aria presente sul territorio comunale causata dal traffico indotto dalla via Emilia e che da Arpae e Ausl è stata più volte rimarcata attraverso diverse campagne di monitoraggio che di seguito si indicano:

1. Campagna di rilevamento della qualità dell'aria di Rubiera: ottobre 2008;
2. Valutazione ambientale e sanitaria sull'impatto della via Emilia sull'abitato di Rubiera: gennaio 2009;
3. Campagna di rilevamento della qualità dell'aria di Rubiera: ottobre 2012;
4. Campagna di rilevamento della qualità dell'aria di Rubiera: gennaio 2015;
5. Campagna di rilevamento della qualità dell'aria di Rubiera: gennaio 2016;
6. “Considerazioni di salute pubblica in relazione alla qualità dell'aria ed all'impatto della SS9 a Rubiera” di AUSL di Scandiano del 16 agosto 2016 n. 69058;
7. Campagna di rilevamento della qualità dell'aria di Rubiera: gennaio 2017;
8. Campagna di rilevamento della qualità dell'aria di Rubiera: gennaio 2018;
9. Campagna di rilevamento della qualità dell'aria di Rubiera: gennaio 2019;

EVIDENZIATO ancora che nelle sintesi delle relazioni di Arpae, vengono tratte delle conclusioni per cui i valori rilevati a Rubiera descrivono comunque una situazione che evidenzia un carico inquinante del tutto paragonabile a quello della città di Reggio Emilia, arrivando al punto di considerare la centralina fissa di Viale Timavo, posta nel capoluogo, come quella a cui fare riferimento per il livello di inquinamento dell'aria presente a Rubiera;

PRESO ATTO che ultimamente AUSL con nota 16 agosto 2016 n. 69058 ha presentato dietro richiesta del Comune: “Considerazioni di salute pubblica in relazione alla qualità dell'aria ed all'impatto della SS9 a Rubiera”, **da cui si evince che:** viene ulteriormente confermato che l'inquinamento atmosferico nelle aree urbane costituisce uno dei principali fattori di rischio di origine ambientale per la salute e che esso può provocare danni sia a breve che a lungo termine e **inoltre:** che gli elementi scientifici a favore di una relazione tra inquinamento atmosferico e danni alla salute siano ormai conclusivi e giustificano un approccio non più solamente emergenziale e

infine si afferma che: quanto scritto già dal 2009 in materia di valutazione sanitaria sulle condizioni di inquinamento atmosferico presenti a Rubiera mantengono la loro validità;

VISTE:

- la delibera di Giunta Comunale del Comune di Reggio Emilia: n. 20004 del 12/11/2011 con la quale, ai sensi dell' art. 4 del D.Lgs 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, viene disciplinata l'estensione del centro abitato di Reggio Nell'Emilia;
- l'art. 40 commi 1, 2 e 3 della L. R. 22 ottobre 2018, n.14 “ATTUAZIONE DELLA SESSIONE EUROPEA REGIONALE 2018 - ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI, REGOLAMENTI E SINGOLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI” in merito alle modifiche di parte delle disposizioni per la qualità dell’aria previste dal “PAIR 2020”;
- l’art. 41 della legge regionale 22 ottobre 2018, n.14 “ATTUAZIONE DELLA SESSIONE EUROPEA REGIONALE 2018 - ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI, REGOLAMENTI E SINGOLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI “ in merito all’entrata in vigore delle modifiche alle disposizioni previste dell’art. 40;

RITENUTO CHE:

- In considerazione della particolare posizione di Rubiera, appare opportuno intervenire nella regolamentazione del traffico uniformando il più possibile la regolamentazione a quella già esplicitata nelle ordinanze delle vicine città di Reggio Emilia e Modena;
- Il Comune di Rubiera ha già individuato, ai sensi del Codice della Strada, una Z.T.L. dove intervengono norme di regolamentazione del traffico non legate alla classificazione ambientale dei veicoli;
- La via Emilia – SS9 risulta essere protagonista primaria dell’inquinamento da traffico sul territorio comunale;
- Pare necessario tutelare in ogni caso l’accesso al Capolinea degli autobus di via Emilia Est ed alla Stazione Ferroviaria di Via Stazione, al fine di agevolare l’utilizzo dei mezzi pubblici;
- E’ altresì necessario garantire l’accesso ai parcheggi di via Zacconi, ex Macello – lato Modena - e del sistema delle piazze – lato Reggio;

AI SENSI:

- dell’art. 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale si dà facoltà ai comuni di limitare, nei centri abitati, con ordinanze motivate e rese note, la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;
- dell’art. 50 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Legs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni, in merito alle competenze del Sindaco;

ORDINA

la limitazione parziale della circolazione, nonché eventuali misure emergenziali, secondo le modalità esplicitate nel seguito del presente provvedimento, sulle aree stradali di seguito elencate ed indicate in allegato sub 1, come previsto dal capitolo 9.1.3 della Relazione Generale e dal titolo II, sezione I, articolo 14, comma 1 delle NTA del P.A.I.R. 2020:

- **via Emilia Est dall’intersezione con Piazza XXIV Maggio/Piazza Gramsci fino all’intersezione con via Battisti;**

- via Cavour, via Libertà, via Andreoli, via Garibaldi, via Trieste, via Boiardo, via Trento, via Codro, via De Amicis, via Roma;
- via Vittorio Emanuele II°;
- SS9 nel tratto denominato via Matteotti, dalla rotatoria con via della stazione alla rotatoria con via Melato.

MODALITA' DELLE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE

A) Dal 01/10/2019 al 31/3/2020 si avrà:

divieto di circolazione dal LUNEDI' al VENERDI' - con esclusione dei giorni festivi fatto salvo le domeniche ecologiche (1^a e 3^a domenica del mese) del 6 e 20 ottobre 2020, 3 e 17 novembre 2019, 1 e 22 dicembre 2019, 5 e 19 gennaio 2020, 2 e 16 febbraio 2020 e 1 e 15 marzo 2020 in cui sarà vigente il provvedimento - dalle ore 8,30 alle 18,30, per tutti i veicoli a motore rispondenti alle seguenti omologazioni:

- 1. con accensione comandata (benzina) omologati Euro 1 o precedenti (conformi direttive 93/59 CEE o precedenti);**
- 2. con accensione spontanea (diesel) categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 3 o precedenti (conformi direttive 2006/96 CEE e precedenti) eccetto i mezzi pesanti (N1, N2, N3) intestati a residenti o società/ditte che hanno sede nelle province di Reggio Emilia e Modena;**
- 3. ciclomotori e motocicli omologati Euro 0 (conformi direttiva 89/458/CEE e precedenti).**

B) In caso di picchi di inquinamento che comportino lo sfioramento del valore limite giornaliero del PM10 nei 3 giorni antecedenti compreso quello di controllo, rilevati da ARPAE sul bacino provinciale con le modalità stabilite dal PAIR 2020 (La centralina che rileva i dati peggiori sul bacino provinciale farà scattare l'attuazione delle limitazioni su tutti i comuni della provincia interessata) il lunedì ed il giovedì di ogni settimana, trovano applicazione le "Misure Emergenziali" di seguito elencate, nel periodo dal 1 ottobre 2019 al 31 marzo dell'anno seguente.

Le misure emergenziali seguenti si applicano automaticamente in aggiunta alle misure ordinarie, a partire dal giorno successivo alla comunicazione di ARPAE, ovvero dal martedì o dal venerdì, e fino al successivo giorno di controllo incluso.

Misure Emergenziali

Ad integrazione delle misure di limitazione alla circolazione previste al capoverso A), sul medesimo areale si sommano le seguenti:

- ampliamento della limitazione della circolazione di cui al capoverso A) **a tutti i veicoli diesel Euro 4;**
- potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti sulla base delle limitazioni della circolazione in vigore.

Sempre ad integrazione delle limitazioni previste, ma su tutto il territorio comunale di RUBIERA, si avrà:

- obbligo di ridurre le temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali). Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;
- divieto di stazionare con motore acceso;
- divieto di spandimento di liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono escluse dal divieto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo;
- divieto assoluto di combustione all'aperto (falò);
- divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in

base alla classificazione ambientale del decreto attuativo dell'art. 290, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

- potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

Comunicazione tempestiva “misure emergenziali”

Dell'attivazione delle misure sopracitate deve esserne data comunicazione su tutto il territorio regionale in modo tempestivo, informando la popolazione della situazione di superamento dei valori limite per il PM10 giornaliero e dei tempi e modi di applicazione delle misure emergenziali. Il messaggio è trasmesso attraverso strumenti di comunicazione quali televisione, radio, giornali, web (social networks), newsletter e tramite i siti di ARPAE, di “Liberiamo l'aria” e dei Comuni interessati dai provvedimenti.

VEICOLI IN DEROGA ALLE LIMITAZIONI SOPRA INDICATE NEI CAPOVERSI A) E B), PREVISTI DAL PAIR 2020

- 1) VEICOLI ELETTRICI O IBRIDI DOTATI DI MOTORE ELETTRICO (COMPRESI CICLOMOTORI E MOTOCICLI);
- 2) VEICOLI ALIMENTATI A GAS METANO E GPL;
- 3) AUTOVEICOLI CON ALMENO 3 PERSONE A BORDO (CAR POOLING) SE OMOLOGATI A 4 O PIÙ POSTI E CON 2 PERSONE SE OMOLOGATI A 2/3 POSTI;
- 4) AUTOVEICOLI IMMATRICOLATI COME AUTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI ED AUTOVEICOLI PER USI SPECIALI, COME DEFINITI DALL'ART.54 COMMA 2 DEL CODICE DELLA STRADA E DALL'ART. 203 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA;
- 5) veicoli di emergenza e di soccorso;
- 6) veicoli in servizio pubblico o appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia);
- 6a) veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità all' abitazione ed il soccorso stradale;
- 7) veicoli di sicurezza pubblica ;
- 8) veicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio turno, residenti o con sede di lavoro nella zona interessata dai provvedimenti, limitatamente ai percorsi casa lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di certificazione, rilasciata dal datore di lavoro attestante la tipologia e l'articolazione dei turni e l'effettiva turnazione; 8a) veicoli di operatori in servizio di reperibilità con certificazione del datore di lavoro;
- 9) carri funebri e veicoli al seguito;
- 10) veicoli appartenenti ad Istituti di vigilanza ;
- 10a) veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari ;
- 11) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
- 12) veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno "CUDE" (Contrassegno Unificato Disabili Europeo);
- 13) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria;
- 13a) veicoli utilizzati per il trasporto di persone dimesse da strutture ospedaliere con apposito certificato;
- 13b) veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;

- 14) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza , veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine ;
- 15) veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- 16) veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e/o liquidi alimentari, latticini, sementi, ecc.);
- 17) veicoli in servizio di smaltimento rifiuti ed a tutela igienico ambientale ;
- 18) veicoli adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari ,
- 19) adibiti al trasporto di giornali, quotidiani e periodici,
- 20) veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali , scuole, mense, cantieri;
- 21) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida(almeno due persone a bordo);
- 22) veicoli a servizio del recapito/raccolta postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 202/39/CE;
- 23) veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione comunale;
- 24) veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
- 25) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate.
- 26)veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione;
- 27)veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;
- 28)veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all'interno del Comune;
- 29) autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa - ; autocarri di categoria N2 e N3 diretti a imprese del territorio comunale non altrimenti raggiungibili, muniti di apposita documentazione di viaggio;
- 30) mezzi di cantiere a servizio della ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, limitatamente ai percorsi dalla sede della ditta al cantiere, con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o autocertificazione, nel caso di lavoratori autonomi, indicante la sede del cantiere e la natura dell'intervento;

ORDINA INOLTRE

Le seguenti misure in vigore tutto l'anno:

- Divieto di installazione e utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale ed estiva negli spazi comuni degli edifici (garage, scale ecc.);
- Obbligo di chiusura porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali ed edifici con accesso al pubblico (sia in estate che in inverno) ad eccezione degli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti.

Sanzioni per la violazione dei divieti posti a tutela della qualità dell'aria

Le sanzioni sono relative a quanto previsto all'art. 24 comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR (Piano Aria Integrato Regionale 2020):

1. divieto di installazione e utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale ed estiva negli spazi comuni degli edifici (garage, scale ecc.). La violazione del divieto imposto con provvedimento comunale, in attuazione della pianificazione regionale, comporta la sanzione amministrativa non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro a carico del soggetto che è, in tutto o in parte, proprietario dell'impianto ovvero dell'amministratore nel caso di impianti centralizzati amministrati in condominio;
2. obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali. La violazione del divieto imposto con provvedimento comunale, in attuazione della pianificazione regionale, comporta la sanzione amministrativa non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro a carico del titolare dell'esercizio commerciale. Sono esclusi dall'applicazione della sanzione gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti.

DISPONE CHE

- L'inosservanza alle prescrizioni in materia di circolazione stradale di cui al presente provvedimento saranno sanzionate ai sensi delle disposizioni dettate dal Codice della Strada e le modalità di pagamento e di ricorso sono quelle in esso previste. Per le altre violazioni al presente provvedimento si applicano le norme di cui alla L.n.689/81.
- L'esecuzione del presente provvedimento per quanto attiene le limitazioni alla circolazione è affidata agli Organi di Polizia Stradale individuati dall'art.12 del Codice della Strada, per quanto attiene le altre misure previste nel provvedimento è incaricata la Polizia Municipale nonché tutti gli altri organi di Polizia deputati alla vigilanza e controllo.
- la presente ordinanza sia resa nota mediante:
 - a) la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
 - b) la posa di segnaletica da apporsi agli accessi della zona in cui vige il divieto;
 - c) comunicazione agli organi di informazione al fine di garantirne la tempestiva divulgazione;

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/1990, avverso al presente ordinanza è ammesso il ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica o notorietà, oppure al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notifica o notorietà.

Il Responsabile del Procedimento a cui chiedere informazioni o notizie in merito è l'ing. Ettore Buccheri, responsabile dell'Area dei Servizi al Territorio e Sviluppo Economico.

IL SINDACO
EMANUELE CAVALLARO
(firmato digitalmente)